



Studio Associato
CARLUCCIO - CIRCHETTA
p.zza Regina Margherita, 6
Poggiardo (Le)

ACCESSO ISPETTIVO: LE STRATEGIE DI DIFESA DEL DATORE DI LAVORO

POGGIARDO – 20 FEBBRAIO 2013

Art. 8 comma 2, del D.P.R. 520/1955

“Gli ispettori hanno facoltà di visitare in ogni parte, a qualunque ora del giorno ed anche della notte, i laboratori, gli opifici, i cantieri, ed i lavori, in quanto siano sottoposti alla loro vigilanza nonché i dormitori e refettori annessi agli stabilimenti; non di meno essi dovranno astenersi dal visitare i locali annessi a luoghi di lavoro e che non siano direttamente o indirettamente connessi con l’esercizio dell’azienda, sempre che non abbiano fondato sospetto che servano a compiere o a nascondere violazioni di legge”



***L'art. 14 della Carta
Costituzionale sancisce che "il
domicilio è inviolabile.
Non si possono eseguire
ispezioni o perquisizioni o
sequestri se non nei casi e
modi stabiliti dalla legge,
secondo le garanzie prescritte
per la tutela della libertà
personale"***



L'impedimento ai poteri di vigilanza dei funzionari delle Direzioni Provinciali del Lavoro e degli istituti previdenziali da parte dei datori di lavoro comporta una sanzione amministrativa di importo assai elevato: da un minimo di 1.290,00 ad un massimo di 12.910,00 euro.

Nei casi più gravi, il fatto può assumere anche rilevanza penale, integrando gli estremi di reati quali la violenza a pubblico ufficiale (art. 336 c.p.), la resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) o le false dichiarazioni a pubblico ufficiale sulla propria o altrui identità o qualità personali (art. 496 c.p.).



Nel corso degli accertamenti, il personale ispettivo viene a sapere che il foglio dove sono annotate le ore di lavoro non risultanti dai prospetti di paga e le somme corrisposte "fuori busta" (il cosiddetto "brogliaccio") si trova chiuso a chiave in una certa stanza, in un cassetto, in un armadio o addirittura in cassaforte. Qualora il datore di lavoro si rifiuti di aprire la serratura, l'ispettore può forzarla per acquisire i documenti che cerca?



Si ritiene di no, dal momento che, senza autorizzazione della magistratura, la facoltà attribuita agli ispettori del lavoro e degli enti previdenziali di richiedere l'esibizione e prendere dei documenti attinenti allo svolgimento dei rapporti di lavoro e all'adempimento degli obblighi previdenziali, "non comprende la potestà di obbligare coercitivamente alla loro esibizione, né di apprenderli autoritativamente"

(Corte Cost. n.10/71).

Codice di comportamento degli ispettori del lavoro (Decreto 20 aprile 2006, n. 3540)

Art.4 Principio di collaborazione

Le ispezioni sono condotte in modo da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività dei soggetti ispezionati, tenendo conto delle finalità e delle esigenze dell'accertamento.



Codice di comportamento degli ispettori del lavoro (Decreto 20 aprile 2006, n. 3540)

Art. 7

Obbligo di qualificarsi

Contestualmente all'accesso, il personale ispettivo deve qualificarsi al soggetto da ispezionare o ad un suo rappresentante ed esibire la tessera di riconoscimento. In mancanza della tessera di riconoscimento l'accesso non può avere luogo.



Codice di comportamento degli ispettori del lavoro (Decreto 20 aprile 2006, n. 3540)

Art. 12

Acquisizione delle dichiarazioni

- Il personale ispettivo valuta l'opportunità di estendere l'acquisizione delle dichiarazioni ai lavoratori anche al di fuori del posto di lavoro previo consenso degli stessi;
- Del consenso acquisito ai sensi del comma precedente deve essere fatta menzione nel verbale di accertamento;
- Eventuali rifiuti a fornire informazioni o a sottoscrivere dichiarazioni vanno riportati nel verbale di accertamento, indicando anche, se sussistono, le relative motivazioni;
- In fase di acquisizione delle dichiarazioni dei lavoratori non è ammessa la presenza del datore di lavoro e/o del professionista.



Codice di comportamento degli ispettori del lavoro (Decreto 20 aprile 2006, n. 3540)

Art. 12

Acquisizione delle dichiarazioni

- Le dichiarazioni sono riportate, in modo chiaro e leggibile, nel verbale di acquisizione di dichiarazione di cui deve darsi lettura al dichiarante affinché ne confermi il contenuto ovvero rilevi eventuali correzioni e quindi lo sottoscriva;
- Le dichiarazioni acquisite in sede ispettiva vanno riscontrate con elementi oggettivi risultanti dalla documentazione esaminata o da altre dichiarazioni rese da prestatori di lavoro o da terzi;
- Nessuna copia delle dichiarazioni deve essere rilasciata al lavoratore e/o al soggetto ispezionato in sede di ispezione e sino alla conclusione degli accertamenti. In caso di richiesta il personale ispettivo informa il richiedente che l'eventuale accesso alle dichiarazioni può essere rivolta all'Amministrazione



ATTENZIONE

Le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori al personale ispettivo nel corso degli accertamenti per verificare il rispetto delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale rappresentano uno degli strumenti probatori più importanti nelle mani degli organi di controllo. La sola dichiarazione del denunciante o del lavoratore ascoltato nell'immediatezza dell'accesso ispettivo non può, in linea di massima, ritenersi sufficiente per supportare l'adozione di eventuali provvedimenti a carico del datore di lavoro, salvo che sia pressoché ed oggettivamente impossibile ricercare in altro modo la prova dei fatti ed il datore di lavoro stesso abbia tenuto un contegno dal quale possano desumersi validi argomenti di prova.



I poteri dell'Ispettore del lavoro possono suddividersi in due macro aree:

- L'ambito penale
- L'ambito amministrativo



AMBITO PENALE

La diffida per le ritenute previdenziali ai sensi dell'art. 2 della legge 638/1983 l'omesso versamento delle ritenute previdenziali a carico del lavoratore e trattenute dal Datore di lavoro è un reato punito con la reclusione fino a 3 anni e la multa fino ad euro 1.032.



AMBITO PENALE

Il legislatore ha voluto prevedere un'apposita e agile procedura con l'intento di favorire l'effettivo versamento di tali ritenute. In sostanza, l'Ispettore diffida il datore di lavoro, con apposito verbale, al pagamento preciso dell'ammontare delle ritenute non versate all'ente previdenziale. Qualora il diffidato ottemperi al pagamento entro tre mesi dalla notifica del verbale, il reato è estinto. In ogni caso l'Ispettore comunicherà alla Procura della Repubblica l'attività svolta.



AMBITO AMMINISTRATIVO

Sanzioni

Le sanzioni irrogate dall'Ispettore del lavoro sono sanzioni amministrative pecuniarie.



LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689

Art.5

(CONCORSO DI PERSONE)

Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge

Art. 7

(NON TRASMISSIBILITA' DELL'OBBLIGAZIONE)

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.



SANZIONI

MAXISANZIONE IL LAVORO “IN NERO”

Il nuovo criterio scelto dal legislatore per stabilire se un lavoratore è “in nero” è quello di verificare se è stata effettuata o meno la comunicazione di assunzione preventiva al Centro per l’impiego tramite il sistema informatico competente. Il sistema sanzionatorio colpisce soltanto l’impiego irregolare di lavoratori subordinati. Tale nuova maxi sanzione, non si applica ai datori di lavoro domestico e a quelli pubblici.

Nessuna sanzione potrà intervenire per quelle forme di lavoro per le quali non è prevista comunicazione al centro per l’impiego tipo le prestazioni occasionali accessorie.



SANZIONI

MAXISANZIONE IL LAVORO "IN NERO"

Discorso a parte deve essere fatto invece per i collaboratori familiari. Per questa tipologia di lavoratori (mogli, figli, fratelli, affini, affiliati e affidati del datore di lavoro con o senza retribuzione alle di lui dipendenze) la legge non prevede nessuna comunicazione al Centro per l'impiego, ma prevede la comunicazione DNA (denuncia nominativa degli assicurati) all'INAIL da effettuare il giorno antecedente l'inizio del lavoro. La circolare dichiara espressamente che in mancanza della suddetta DNA il requisito della subordinazione sarà dato per accertato e quindi troverà applicazione la maxisanzione.



SANZIONI

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE

Sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008. Introdotta recentemente per combattere più efficacemente il c.d. "lavoro nero", all'inizio solo per il cantiere edilizio, è stata estesa successivamente a qualunque attività imprenditoriale, Rappresenta il potere più invasivo dell'Ispettore.

Il provvedimento di sospensione consiste in una sostanziale chiusura dell'attività. Presupposti per l'emanazione di tale provvedimento sono: presenza di lavoratori irregolari (c.d. "in nero") in percentuale pari al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro.



REVOCA della SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE

I requisiti sono:

- regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture;
- pagamento di una somma aggiuntiva, rispetto alle previste sanzioni penali, civili e amministrative di legge, pari a 1.500,00 euro



DIFFIDA ACCERTATIVA PER CREDITI PATRIMONIALI

In base all'art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004 "il personale ispettivo delle Direzioni Territoriali del Lavoro, qualora nel corso dell'attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui derivino crediti di natura patrimoniale in favore dei prestatori di lavoro, diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti svolti"

La diffida accertativa costituisce titolo per l'esecuzione forzata.



DIFFIDA ACCERTATIVA PER CREDITI PATRIMONIALI

La salvaguardia dei livelli c.d. minimi delle prestazioni lavoristiche, non concerne solo i rapporti già emersi ma anzi, per logica, inerisce in primis proprio ai rapporti da far emergere, in quanto potenzialmente e concretamente maggiormente rivelatori di allarme sociale, per tali motivi, bisognosi di una tutela “rafforzata” costituita appunto dal nuovo strumento accertativo ed esecutivo introdotto dal Legislatore.



DIFFIDA ACCERTATIVA PER CREDITI PATRIMONIALI

Nel caso, quindi, l'organo ispettivo abbia accertato rapporti di lavoro "in nero", in fattispecie nelle quali sia comunque individuabile il CCNL applicato dal datore di lavoro, il verbale unico di accertamento, oltre a contenere la diffida a regolarizzare tali posizioni sul piano amministrativo e previdenziale, andrà anche completato dalla diffida ex art. 12 a corrispondere le somme accertate e dovute ai lavoratori "in nero" al fine della regolarizzazione sostanziale sul piano dei rapporti di lavoro.



CONSIGLI UTILI ...

1. È importante tenere ad immediata disposizione degli ispettori:
 - Delega tenuta libro unico;
 - Libro infortuni;
 - Prospetto libro matricola
 - Ultimo verbale ispettivo
2. Verificare che ciascun dipendente ricordi esattamente:
 - Data di assunzione;
 - Qualifica;
 - Tipologia contrattuale;
 - Orario di lavoro;
 - Importo percepito (come da busta paga)
3. Durante l'ispezione i dipendenti interrogati devono sottoscrivere la dichiarazione resa. Il dipendente deve verificare che il contenuto di tale dichiarazione coincida con quanto dichiarato.





Studio Associato
CARLUCCIO – CIRCHETTA
p.zza Regina Margherita, 6
Poggiardo (Le)

Circhetta Maria Cristina



Socio dello Studio Associato Carluccio - Circhetta
Consulente Del Lavoro

Piazza Regina Margherita, 7
73037 – Poggiardo (LE)

Tel. 0836-901766

Fax. 0836-904366

www.studiocarlucciocirchetta.it

circhetta@studiocarlucciocirchetta.it